



COMUNE DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 186 del 21.12.2023)

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto ed applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Concessioni ed autorizzazioni
- Art. 5 Luminarie, addobbi e festoni
- Art. 6 Abbandono ed aggancio di velocipedi
- Art. 7 Bagarinaggio
- Art. 8 Disposizioni sulla balneazione
- Art. 9 Comportamenti vietati
- Art. 10 Manutenzione degli edifici
- Art. 11 Ripulitura terreni
- Art. 12 Comportamenti vietati
- Art. 13 Insegne di esercizio e targhe
- Art. 14 Divieto di occupazione del suolo aperto all'uso pubblico
- Art. 15 Divieto di stazionamento lesivo del diritto di circolazione
- Art. 16 Zona urbana di particolare rilevanza dove operano l'ordine di allontanamento
e la limitazione degli orari di somministrazione e vendita degli alcolici
- Art. 17 Procedure per l'adozione dell'ordine di allontanamento
- Art. 18 Sicurezza degli edifici privati – edilizia residenziale
- art. 19 Sicurezza degli immobili in stato di abbandono.
- Art. 20 Fuochi
- Art. 21 Emissioni di fumo, polveri o vapori
- Art. 22 Attività economiche
- Art. 23 Comportamenti vietati
- Art. 24 Esercizio di mestieri ed arti

Art. 25 Attività di riparazione veicoli e altre attività artigianali

Art. 26 Rumori nei condomini e nelle abitazioni private

Art. 27 Attività di movimentazione merci

Art. 28 Attività di pubblico spettacolo

Art. 29 Attività che favoriscono l'aggregazione sociale.

Art. 30 Tutela del riposo e della serenità dei cittadini.

Art. 31 Consumo, somministrazione e vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche, o comunque detenute in contenitori di vetro e/o lattine.

Art.32 Iniziative a tutela dei luoghi di interesse turistico o culturale

Art. 33 CASSATO

Art. 34 Esercizio abusivo dell'attività di custodia di veicoli e sua fruizione.

Art. 35 Disposizioni contro il maltrattamento degli animali.

Art. 36 Ulteriori misure di tutela

Art.37 Tutela delle aree e dei beni storici, artistici, monumentali e dei luoghi di culto

Art.38 Misure a tutela del decoro e della sicurezza urbana di particolari luoghi

Art. 39 Obblighi di pulizia.

Art. 40 Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere.

Art. 41 Vigilanza

Art. 42 Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.

Art. 43 Procedimento sanzionatorio

Art. 44 Abrogazione di norme

Art. 45 Entrata in vigore

ART. 1

FINALITA'

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali e da altre disposizioni in materia, il presente Regolamento di Polizia Urbana, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in armonia con le finalità dello Statuto della Città, disciplina lo svolgimento di attività e la tenuta di comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela del pubblico demanio comunale, la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Le funzioni di Polizia Urbana concernono la regolamentazione, il controllo e la vigilanza di tutte le attività che si svolgono nell'ambito del territorio del Comune di Agrigento (sia all'interno che all'esterno dei centri abitati) e che non siano di specifica competenza di altre forze di Polizia.

3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale rispetto alle norme legislative e regolamentari statali e regionali e sono complementari agli altri Regolamenti comunali in vigore.

4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 2

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente Regolamento trovano applicazione e sono efficaci in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed in quelle aperte indistintamente all'uso pubblico.

2. Il Regolamento disciplina, inoltre, attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.

3. Per il perseguimento dei fini di cui all'art.1 il Regolamento detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) tutela della sicurezza e salute pubblica;
- b) tutela della salute pubblica;
- d) tutela della quiete pubblica e privata;
- e) altre disposizioni particolari.

ART. 3

DEFINIZIONI

1. Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) la sicurezza urbana è considerata un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti ed il benessere delle persone e l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche, e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici;

b) la convivenza civile – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività;

c) il bene comune, in generale, lo spazio urbano, ed in particolare:

- c.1) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
- c.2) i parchi, i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
- c.3) le acque interne;
- c.4) i monumenti;
- c.5) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- c.6) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per *"fruizione"* di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per *"utilizzazione"* di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ART. 4

CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Quando, a norma di Regolamento, sia necessario conseguire una concessione ovvero un'autorizzazione, questa deve essere indirizzata al Dirigente del Settore competente, tramite il Protocollo Generale del Comune.

2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione dovrà avvenire con provvedimento motivato del Dirigente responsabile e in forma scritta secondo le vigenti disposizioni normative.

4. Gli uffici competenti rilasciano le concessioni o le autorizzazioni nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento.

5. L'organo competente al rilascio può sospendere o revocare con provvedimento motivato, le concessioni od autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.

6. In ogni caso l'uso difforme dalle condizioni che ne subordinano il rilascio, ovvero dalle disposizioni o prescrizioni impartite con autorizzazione o concessione, comporta anche l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal Regolamento e l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

7. I titoli richiamati dal presente Regolamento dovranno essere esibiti agli agenti preposti al controllo, che ne facciano richiesta. I titoli non esibiti immediatamente agli agenti preposti al controllo dovranno essere portati in visione entro sette giorni presso il Comando di Polizia Locale.

8. Fatta salva l'applicazione delle norme stabilite in merito da altre disposizioni di settore, l'accertata assenza del titolo, perché mai conseguito, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria conseguente e della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

9. In caso di sottrazione, distruzione, furto, o smarrimento, potrà essere richiesta, anche via PEC, copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione,

redatta nelle forme previste dalla normativa vigente, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

ART. 5

LUMINARIE, ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

1. E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, previa richiesta scritta, la collocazione di luminarie, addobbi e festoni lungo le strade cittadine o piazze nonché sulle facciate degli edifici, sempre che non si tratti di elementi decorativi temporanei, in occasione di festività nazionali o locali o collocati in occasione di feste di carattere privato, purché privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno dell'illuminazione pubblica dopo preventiva autorizzazione del gestore, i manufatti comunali dopo preventivo nulla osta dell'Amministrazione, le colonne dei portici, o altro supporto idoneo, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. L'allestimento sulle facciate degli edifici e dei palazzi è consentito a condizione che non si creino situazione di precarietà e con responsabilità a carico di chi ha curato l'installazione. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici e dei palazzi. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è in ogni caso vietato collocare luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari su beni soggetti a vincoli di carattere storico, paesaggistico, ambientale, così come definiti e tutelati dal D. lgs. n° 42/2004 e dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.

3. Le spese per la collocazione e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti titolari dell'autorizzazione.

4. In ogni caso i festoni, le luminarie ed altri addobbi natalizi non dovranno essere collocati prima del 15 ottobre e dovranno venir rimossi entro il 15 febbraio dell'anno seguente.

5. In caso di altre festività gli addobbi devono essere rimossi entro una settimana dalla fine della festività.

ART. 6

DIVIETO DI ABBANDONO E DIVIETO DI AGGANCIO DEI VELOCIPEDI A MANUFATTI STRADALI

1. Ai fini di tutelare la fruibilità dello spazio urbano, è vietato lasciare in sosta sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico velocipedi ed acceleratori di andatura, che, per il loro stato in mancanza di uno o più elementi atti alla circolazione si possano ritenere abbandonati.

2. Si considera abbandono il deposito ininterrotto dei velocipedi e degli acceleratori di andatura sulle aree di cui al comma 1 per più di 60 giorni, decorrenti dall'accertamento effettuato dagli operatori di Polizia Locale o da altro personale incaricato. Trascorso tale termine consegue la rimozione del mezzo da parte dell'Amministrazione comunale o di altro personale incaricato.

3. E' vietato agganciare velocipedi e acceleratori di andatura a monumenti e loro barriere di protezione, ai semafori, colonne e altri manufatti prospicienti gli immobili di rilevante valore architettonico. In ogni caso la loro sosta o fermata non deve arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, limitare gli accessi alle entrate dei negozi, case, passi carrai e la fruizione del marciapiede. Nei casi sopra citati e nel caso in cui la collocazione pregiudichi il decoro urbano, costituisca potenziale pericolo per la pubblica circolazione o possa arrecare danno a beni pubblici o di uso pubblico, anche limitandone l'uso, il velocipede o l'acceleratore di andatura potrà essere rimosso coattivamente, anche mediante apertura dei sistemi di fissaggio, per essere successivamente restituito all'avente diritto, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.

4. Qualora lo stato dei veicoli sia tale da poterli assimilare a veri e propri rifiuti, questi saranno conferiti all'Ente affidatario del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e gestiti secondo la normativa vigente.

5. Negli altri casi, e qualora siano ancora idonei alla circolazione, i veicoli di cui sopra saranno custoditi a cura dell'Ufficio cui appartiene l'agente accertatore, ove resteranno depositati per il tempo e secondo le modalità previste dal Codice Civile, anche ai fini della restituzione al legittimo proprietario del mezzo.

6. I mezzi non ritirati entro tale periodo potranno essere ceduti a terzi o alienati secondo la normativa vigente.

ART. 7

BAGARINAGGIO

1. Su tutto il territorio comunale è vietata la vendita di biglietti e di titoli di accesso al di fuori delle biglietterie fisse o mobili, delle agenzie e degli enti autorizzati nonché degli enti o soggetti organizzatori, anche a mezzo di soggetti terzi da loro indicati.

2. All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 689/81, dei titoli ancora eventualmente posseduti dal venditore e del denaro costituente il provento della vendita.

ART. 8

DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE

1. In tutti i luoghi di balneazione rientranti nella circoscrizione territoriale del Comune di Agrigento si applicano le norme stabilite dal Codice di Navigazione, dalla normativa regionale, dalle ordinanze della Capitaneria di Porto e dell'Amministrazione comunale.

ART. 9

COMPORAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia e tutela degli spazi ed aree pubbliche ricadenti nel territorio del Comune è vietato:

a) nelle fontane introdursi ed introdurre sostanze liquide imbrattanti, abbeverare ed introdurre animali, utilizzare o prelevare l'acqua, bagnarsi, estrarre o comunque raccogliere le monete o altri oggetti di valore gettati dai proprietari, in omaggio a tradizioni e consuetudini locali, in quanto tali oggetti devono intendersi acquisiti dal Comune con effetto immediato per essere destinati ad opere di beneficenza;

- b) nelle fontanelle ingombrare ed ostruire in qualsiasi modo le bocchette, lavare i veicoli, abbeverare direttamente gli animali senza idoneo contenitore, prelevare l'acqua se non per scopi strettamente connessi al consumo personale, effettuare allacciamenti, effettuare la pulizia personale o quella di animali, lasciar scorrere l'acqua senza motivo;
- c) salvo quanto stabilito dal Codice della Strada e dalla normativa in materia di strutture ricettive all'aperto, in tutto il territorio comunale, effettuare qualsiasi specie di campeggio con caravan, autocaravan o accampamento in genere, fuori dalle aree appositamente attrezzate, ovvero eventualmente predisposte;
- d) arrampicarsi su monumenti, arredi ed altri beni pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) arrampicarsi su pali, segnaletica, cancelli ed inferriate;
- f) collocare lungo le strade, sui ponti, sulle facciate degli edifici, sui pali di sostegno, sulle strutture pubbliche o su altri elementi di arredo urbano messaggi di qualsiasi genere riportati su cartelloni, striscioni, oggetti di ricordo. E' ammessa la deroga con atto motivato adottato dal Sindaco. E' consentita la breve esposizione di messaggi nel giorno di particolari festeggiamenti (ad es. matrimoni e lauree), in conformità alle prescrizioni del codice della strada, purché gli stessi non siano causa di danneggiamento dei supporti, siano tolti nella medesima giornata dopo il termine dell'evento e non abbiano contenuti contrari alla moralità, al buon costume o alla pubblica decenza. Si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata individuazione del responsabile si procede alla rimozione e distruzione o all'acquisizione delle cose utilizzate per commettere la violazione;
- g) praticare giochi sulle aree pubbliche o di uso pubblico o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possano arrecare intralcio o disturbo ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- h) bestemmiare e proferire turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, poiché considerati atti contrari alla moralità, al buon costume e alla pubblica decenza;

i) non segnalare al pubblico in modo facilmente visibile gli oggetti tinti o verniciati di fresco;

l) danneggiare o modificare le attrezzature o gli impianti posti sull'area pubblica o sotto di essa installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate. In caso di danneggiamento le spese per il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico del trasgressore;

m) rimuovere, manomettere sedili, panchine, attrezzi per gioco, barriere, elementi d'arredo urbano, manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità. L'addebito delle spese in caso di danneggiamento ed il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico del trasgressore;

n) manomettere il suolo o imbrattare in qualsiasi modo gli edifici e i manufatti pubblici. L'addebito delle spese in caso di danneggiamento ed il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico esclusivo del trasgressore;

o) sdraiarsi a terra o bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, nei pressi degli edifici di valore storico e monumentale e sui relativi accessi, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, occupare impropriamente le panchine impedendone ad altri il normale utilizzo;

p) porre in essere comportamenti in luogo pubblico o in vista di esso ed ostentare al pubblico oggetti, nudità, piaghe e ferite, contrari al pubblico decoro o all'igiene;

q) su tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità insistenti o petulanti o minacciose o tale da creare intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale. E' in ogni caso vietato l'accattonaggio: alle intersezioni stradali; nelle aree adibite a parcheggio; nelle aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore architettonico, la stazione ferroviaria, le scuole, gli ospedali, le case di cura, i distretti sanitari e comunque le strutture sociosanitarie e sanitarie; all'interno, davanti e in prossimità dei cimiteri; sul lungomare; all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato; effettuato in modo tale da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio. Salvo che il fatto non costituisca reato,

è in ogni caso vietata la richiesta di elemosina con minori o animali o ostentando menomazioni fisiche. Le violazioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisce il prodotto o il profitto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge;

r) ostacolare il parcheggio dei veicoli, indirizzare gli stessi negli stalli di sosta pubblici o privati aperti al pubblico in assenza di adeguato titolo. E' parimenti vietato indirizzare i veicoli negli stalli, richiedendo una ricompensa in denaro o comunque proponendo l'acquisto di merce anche di scarso valore, collanine, braccialetti, libretti, finalizzata direttamente o indirettamente all'ottenimento di un importo di denaro. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa della merce offerta, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge;

s) lanciare sassi, bombe d'acqua o altri materiali o spruzzare schiumogeni, atti a imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose. E' consentito l'uso di coriandoli e stelle filanti durante il periodo carnevalesco e in occasione di Halloween;

t) in tutto il territorio comunale la fermata dei veicoli finalizzata a contrattare ovvero a concordare prestazioni sessuali effettuate da chi esercita l'attività di prostituzione su strada;

u) stazionare e intrattenersi in luoghi pubblici o aperti al pubblico con chi esercita l'attività di meretricio, limitando la libera fruibilità degli spazi pubblici;

v) in tutti i giardini pubblici fumare e consumare bevande alcoliche, fatta eccezione per gli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati;

z) esercitare e praticare sulla pubblica via attività di raccolta di somme di denaro a fronte della prestazione di pulitura dei vetri dei veicoli.

ART. 10

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente, i proprietari degli edifici, gli affittuari o coloro che sono detentori di un immobile devono provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento delle grondaie e dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici, dispersione o gocciolamento sul suolo pubblico.

ART. 11

RIPULITURA TERRENI INCOLTI E CESPUGLIATI

1. A tutela dell'incolumità pubblica, al fine di ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari, gli affittuari e chiunque è detentore di terreni incolti o cespugliati, posti all'interno e a margine di zone urbanizzate, devono mantenere dette aree sgombrere da vegetazione spontanea, fatte salve le piante d'alto fusto o specie cespugliate protette.

ART. 12

COMPORAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana è vietato:

a) utilizzare cortili interni, balconi o terrazzi come luogo di deposito di detriti, rifiuti o altri materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici;

b) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile, che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta. Le finestre, vetrate e imposte devono essere assicurate in modo da evitare che agenti atmosferici causino caduta di vetri o delle imposte stesse;

c) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulle parti sottostanti del fabbricato, con conseguenti danni a cose o persone;

- d) scuotere, stendere o spolverare panni, tappeti, tovaglie fuori dalle finestre, balconi, recinzioni o manufatti che si affaccino su pubblica via o su area soggetta a pubblico passaggio;
- e) manomettere o imbrattare in qualsiasi modo edifici, manufatti privati e civili abitazioni. E' prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;
- f) tenere le ringhiere e le recinzioni di aree private in pessimo stato di manutenzione;
- g) al fine di prevenire la proliferazione delle zanzare abbandonare dal 1° marzo fino al 30 novembre negli spazi aperti pubblici e privati - compresi terrazzi, balconi e lastrici solari - oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi pneumatici, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, vasi, evitando qualsiasi formazione di acqua stagnante. I proprietari o coloro che hanno l'uso effettivo degli spazi aperti pubblici o privati devono procedere allo svuotamento dell'acqua in essi contenuta, ovvero procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta; i proprietari devono provvedere alla periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie;
- h) fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo;
- i) fatta salva la disciplina specifica di cui al successivo art. 21 relativa alle derrate e generi alimentari e fatte salve le regolari concessioni di occupazione di suolo pubblico, esporre in qualsiasi modo ogni genere di merce, beni e prodotti al di fuori dei negozi e locali commerciali affacciati sulla pubblica via.

ART. 13

INSEGNE DI ESERCIZIO E TARGHE

1. I proprietari, gli affittuari o i detentori di immobili sui quali sono apposte insegne di esercizio, targhe professionali e attrezzature analoghe sono responsabili della conservazione e pulizia delle stesse. Per ragioni di pubblica sicurezza i proprietari di

esercizi commerciali, di pubblici esercizi, di magazzini, di locali d'affari e di negozi devono applicare in un posto facilmente visibile una targhetta metallica con l'indicazione del recapito del detentore delle chiavi dell'esercizio.

2. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso, quando previsto, il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'Amministratore, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.

ART. 14

DIVIETO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO APERTO ALL'USO PUBBLICO

1. Senza l'espressa autorizzazione da parte del comune, è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.

2. L'occupazione del suolo che, oltre alla mera apertura alla libera circolazione rientri anche nei beni del demanio o del patrimonio pubblico, è soggetta a concessione comunale che contempla anche gli oneri, canoni e tributi, connessi alla temporanea sottrazione all'uso generalizzato, della singola porzione di spazio pubblico, di cui il concessionario ha fruizione speciale o esclusiva.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per la violazione dei singoli obblighi o divieti, nonché delle sanzioni penali o amministrative che, in relazione alla specialità reciproca con la presente norma, siano comunque ascrivibili al trasgressore dei predetti obblighi o divieti, l'occupazione abusiva (priva di autorizzazione o concessione espressa), ovvero meramente lesiva del diritto di circolazione per superamento della superficie concessa o autorizzata, comporta – a carico del trasgressore – la contestazione dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 comma 1 del d.l. n° 14/2017, nel testo convertito dalla l. n° 48/2017, quando la violazione sia stata accertata nelle aree di cui all'allegato "A".

ART. 15

DIVIETO DI STAZIONAMENTO LESIVO DEL DIRITTO DI CIRCOLAZIONE

1. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che compendia anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.
2. Costituisce promanazione vietata di tale diritto il suo esercizio strumentale ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicizia, con manifestazione evidenti di fisico impedimento ed obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada.
3. La dimostrazione della fisica alterazione o psicologica compulsione della libertà di circolazione va comprovata dall'agente che accerti la violazione, mediante assunzione di sommarie informazioni presso la persona la cui condotta sia stata modificata per effetto dell'azione illecita definita al precedente comma 2.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per la violazione dei singoli obblighi o divieti, nonché delle sanzioni penali o amministrative che, in relazione alla specialità reciproca con la presente norma, siano comunque ascrivibili al trasgressore dei predetti obblighi o divieti, l'autore della condotta di cui al precedente comma 2 è fatto immediatamente destinatario, da parte dell'agente accertatore, dell'ordine di allontanamento di cui all'articolo 10, comma 1 del d.l. n° 14/2017, nel testo convertito dalla l. n°48/2017, quando la violazione sia stata accertata nelle aree di cui all'allegato "A".

ART. 16

ZONA URBANA DI PARTICOLARE RILEVANZA DOVE OPERANO L'ORDINE DI ALLONTANAMENTO E LA LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DEGLI ALCOLICI

1. L'elenco delle strade e dei luoghi di cui all'allegato "A" individuano e perimetrano le aree urbane su cui insistono plessi scolastici, musei, complessi

monumentali, altri istituti e luoghi di cultura, aree adibite a verde pubblico, nelle quali opera di disciplina dell'ordine di allontanamento e divieto d'accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del d.l. n° 14/2017 come convertito dalla l. n° 48/2017.

2. Fuori dalle aree individuate nell'allegato al presente regolamento, in caso di turbativa del decoro e della vivibilità urbana, il sindaco interviene con i poteri di ordinanza di cui ai commi 5 e 7-bis dell'art. 50 del d. lgs. n° 267/2000.

ART. 17

PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie previste dalla legge e dal presente regolamento, l'accertamento della violazione delle previsioni degli articoli 14, 15 e 6 all'interno del perimetro delle aree specificatamente individuate nell'allegato al presente regolamento, comporta, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore, l'ordine di allontanamento di cui all'art. 9 del d.l. n° 14/2017, come convertito dalla l. n° 48/2017.

2. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree definite a norma dell'articolo 16 a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 900, il personale che ha accertato la violazione dell'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'art. 10 comma 2, del d.l. n° 14/2017, come convertito dalla l. n° 48/2017.

3. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 e 726 del codice penale, nonché all'articolo 29 del decreto lgs. 31 marzo 1998, n° 114 e dall'art. 7, comma 15-bis del decreto lgs. 30 aprile 1992 n° 285, quando la violazione sia stata accertata nelle aree di cui all'allegato "A".

ART. 18

SICUREZZA DEGLI EDIFICI PRIVATI - EDILIZIA RESIDENZIALE

1. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell'edificio. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso.

2. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di edifici disabitati, in stato di abbandono o comunque inutilizzati, devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio attraverso porte o finestre, eventualmente tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili, nel rispetto della vigente normativa in materia edilizio-paesaggistica.

3. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione devono essere mantenute in condizioni tali da evitare inconvenienti igienico-sanitari ed ambientali nocivi alla salute pubblica.

ART. 19

SICUREZZA DEGLI IMMOBILI IN STATO DI ABBANDONO

A tutela dell'incolumità pubblica e privata gli immobili dismessi e/o inagibili devono essere resi inaccessibili mediante la realizzazione di opere stabili che non

consentano la praticabilità dei luoghi e la disattivazione di tutte le utenze degli impianti. Eventuali installazioni di recinzioni prospicienti la pubblica via vanno realizzate con materiali e colori compatibili con il decoro e l'ambiente urbano in cui si inseriscono, prevedendo anche la periodica manutenzione e pulizia delle aree interdette. L'inosservanza di tali condotte determina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis, del D.Lgs n. 267/2000, da individuarsi nella misura massima prevista al tempo della violazione. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della L. n. 689/1981 l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione

ART. 20

FUOCHI

1. Con le modalità previste dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06 e succ. mod.) nelle zone agricole e nelle frazioni del territorio comunale è consentito l'abbruciamento di materiale agricolo e forestale, derivante da sfalci, potature o ripuliture in piccoli cumuli.

2. Il responsabile delle operazioni di abbruciamento dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

a) il fuoco dovrà essere costantemente sorvegliato dalla persona responsabile, presente sul posto, che dovrà essere dotata di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento del fuoco;

b) per l'accensione del fuoco non dovranno essere usati liquidi infiammabili o combustibili di alcun genere;

c) le dimensioni del fuoco dovranno essere le più piccole possibili ed in ogni caso dovranno essere limitate sia l'altezza delle fiamme che la produzione del fumo;

d) in prossimità del fuoco dovrà trovarsi una riserva d'acqua adeguata per spegnere le fiamme in caso di necessità;

e) il fuoco potrà essere acceso solo in assenza di vento e durante le ore diurne di luce;

- f) l'area circostante il fuoco dovrà essere pulita e sgombera da materiale combustibile, ad eccezione del materiale che deve essere bruciato, in modo da evitare un'eventuale estensione, anche accidentale, delle fiamme;
- g) dovrà essere osservata una distanza di sicurezza di almeno 50 metri dalle abitazioni, siepi, boschi, depositi di sostanze infiammabili o combustibili e da qualsiasi altro elemento pericoloso;
- h) al completamento della bruciatura le ceneri e le braci dovranno essere completamente spente;
- i) i prodotti della combustione, ed in particolare i fumi, non dovranno interferire e creare problemi a terzi, né creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale o ferroviaria;
- l) in ogni caso le operazioni di cui sopra dovranno essere condotte adottando ogni cautela utile a difesa della proprietà altrui;
- m) l'abbruciamento potrà riguardare esclusivamente paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, che non sia considerato rifiuto tale da dover essere smaltito diversamente secondo la normativa vigente;
- n) prima di ogni singola accensione dovrà essere data comunicazione telefonica di inizio, probabile durata e fine delle operazioni di abbruciamento al Comando dei Vigili del Fuoco e, in caso di accensioni in aree agricole confinanti con aree boscate, anche alla Stazione Forestale di competenza per il territorio.

3. Nei periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Sicilia, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata ad esclusione delle aree non soggette al divieto.

ART. 21

EMISSIONI DI FUMO, POLVERI O VAPORI

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, dal C.P. e da quanto previsto dall'articolo precedente, coloro che per

motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che possono sollevare polvere, limature, fuliggine o provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

ART. 22

ATTIVITA' ECONOMICHE

1. L'esposizione di frutta e verdura destinate all'alimentazione è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio, sbucciamento o sgusciamento. Le merci di cui sopra devono comunque essere tenute in contenitori idonei ad un'altezza minima di 50 centimetri dal suolo con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie, di igiene e di occupazione di suolo pubblico.

2. E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

3. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti (laddove l'area circostante è da intendersi comprensiva del plateatico dato in concessione ove presente), i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta rifiuti, sempre che esista la possibilità ai fini della viabilità.

ART.23

COMPORAMENTI VIETATI

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

- a) effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica, accendere polveri e liquidi infiammabili o gettare oggetti accesi in qualsiasi luogo pubblico o privato non adibito allo scopo o non autorizzato;
- b) l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche o aperte al pubblico, fatte salve quelle appositamente attrezzate;
- c) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati;
- d) il deposito incontrollato sul suolo pubblico o aperto al pubblico di recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui;
- e) lasciare incustoditi veicoli contenenti quanto indicato nella lettera precedente nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- f) accendere e far scoppiare mortaretti, petardi ed altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché possa costituire fonte di stress o pericolo per gli animali, salvo che il fatto costituisca reato, ovvero sia punito da specifiche norme in materia. E' ammessa la deroga con atto motivato adottato dal Dirigente del Settore competente.

2. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro è vietato:

- a. deturpare e danneggiare edifici pubblici o privati e imbrattare con scritte non autorizzate, incidere, danneggiare in qualsiasi altro modo il patrimonio artistico, monumentale, storico della città, le aree riconosciute di interesse archeologico, le chiese e ogni altro luogo di culto e le mura stradali anche con manifesti, cartelli ed ogni altro strumento;
- b. rimuovere e/o danneggiare la segnaletica, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi, o comunque di pubblica utilità; modificare, rendere illeggibili o danneggiare, in qualunque modo, le

- targhe con la denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati e le targhe descrittive dei monumenti;
- c. immergersi, anche parzialmente, e/o tuffarsi nelle fontane nonché favorirne l'accesso agli animali;
 - d. spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti, nonché affiggere su di essi manifesti, adesivi o apporre scritte non autorizzate;
 - e. esercitare il campeggio o dimorare in tende in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
 - f. collocare lungo le strade appositi altarini celebrativi, edicole e cappelle votive senza la prescritta autorizzazione, rilasciata dal settore competente in materia di arredo urbano;
 - g. E' vietato agli esercizi commerciali privi di specifica concessione per l'occupazione di suolo pubblico, rivolgere schermi o altri sistemi di protezione verso la pubblica via, qualora possa procurare distrazione con conseguente ostacolo alla scorrevolezza o alla sicurezza della circolazione veicolare o pedonale.

ART. 24

ESERCIZIO DI MESTIERI ED ARTI

1. Chi esercita un'arte o un mestiere, ovvero esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo al vicinato.
2. Chiunque voglia eseguire lavori, che comportano l'impiego di strumenti, macchinari ed impianti edili rumorosi deve ottenere la prevista autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 1.3.1991.
3. E' vietato l'utilizzo di strumenti, macchinari ed impianti edili rumorosi, che siano causa di disturbo, nelle ore e nelle giornate non previste dall'autorizzazione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 25

ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE VEICOLI E ALTRE ATTIVITÀ ARTIGIANALI

1. Agli esercenti le attività di carrozzeria, officina meccanica, autolavaggio, falegnameria, nonché ai fabbri e agli artigiani in generale è fatto divieto di svolgere sul suolo pubblico e/o ad uso pubblico e sugli spazi adibiti ai passi carrabili qualsiasi tipo di lavorazione o depositare cose o veicoli e ogni tipo di manufatto oggetto del proprio lavoro, qualora lo svolgimento dell'attività sia di ostacolo alla scorrevolezza o alla sicurezza della circolazione veicolare o pedonale
2. .Ferme restando le sanzioni previste dal Codice della Strada, le violazioni ai divieti di cui al comma 1 sono punite mediante applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura massima prevista, di cui all'art. 7-bis, del D. Lgs n. 267/2000. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

Art.26

RUMORI NEI CONDOMINI E NELLE ABITAZIONI PRIVATE

1. Nei condomini e nelle abitazioni private è vietato far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso altre abitazioni o verso l'esterno, nonché comportamenti non consoni al rispetto ed alla tutela della garanzia di una buona convivenza civile e della vivibilità.
2. Gli apparecchi radiofonici, televisivi, gli strumenti elettronici, gli strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora, devono essere utilizzati contenendo il volume delle emissioni sonore e adottando tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.

3. Non è consentito l'uso di strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 13.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 09.00, qualora ciò possa provocare disturbo ai vicini.

4. Per l'esecuzione di lavori di edilizia, manutenzione e ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, fatte salve le limitazioni imposte dall'autorizzazione per attività rumorose temporanee, debbono comunque essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo. Sono in ogni caso vietati lavori di edilizia, manutenzione e ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, fatte salve le limitazioni imposte dall'autorizzazione per attività rumorose, negli orari di cui agli artt 13 e 20 del regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

5. Gli allarmi degli antifurto, anche quando accidentalmente attivati per malfunzionamenti, guasti o errori, devono essere tarati con una durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno fissata in 30 secondi continuativi, e, in ogni caso, una durata complessiva, anche se intervallata da pause, non superiore a 10 minuti complessivi. I proprietari o detentori degli antifurto devono provvedere affinché gli impianti malfunzionanti o guasti possano all'occorrenza essere disattivati da persone di fiducia nel caso di loro prolungata assenza. 6. E' concesso il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento per adeguare le apparecchiature antifurto alle prescrizioni dettate dal capoverso precedente.

ART. 27

ATTIVITA' DI MOVIMENTAZIONE MERCI

1. Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni, le attività commerciali di trasporto e movimentazione delle merci devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non arrecare disturbo al riposo e turbare la quiete pubblica.

ART. 28

ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. Le attività di pubblico spettacolo previste dal Testo unico in materia di leggi sulla pubblica sicurezza (artt. 68, 69 e 80 TULPS R.D. n° 773 del 18/06/1931) sono autorizzate dal SUAP, con provvedimento scritto, sia per i soggetti che esercitano una attività imprenditoriale che per le associazioni senza scopo di lucro.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere permanenti in quanto si svolgono in modo imprenditoriale in strutture fisse (discoteche, teatro, ristoranti, chioschi, bar, ecc.) o temporanee in quanto vengono organizzate all'aperto (piazze, aree urbane, ove sia possibile l'accesso a chiunque).
3. Il Suap riceve anche le SCIA (segnalazioni certificate di inizio attività) previste dal combinato disposto degli artt. 19 della legge 241/1990 e 68, 69 e 71 Tulps.
4. Il richiedente le autorizzazioni di pubblico spettacolo (o chi presenta le SCIA) non deve avere riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività previste dall' art. 11 del TULPS e non deve essere sottoposto alle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa antimafia.
5. Le richieste devono essere presentate al Suap almeno 30 giorni prima della manifestazione o dello spettacolo. L'ufficio competente deve concludere il procedimento entro 30 giorni dalla presentazione delle medesime.
6. L'organizzatore deve comunicare il Responsabile della Sicurezza, il cui incarico sarà quello di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio, in assenza di detta designazione il Responsabile della Sicurezza verrà individuato automaticamente nel comunicante l'inizio di attività.
7. Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.
8. Le ordinanze in materia di circolazione stradale saranno emesse dalla Polizia Locale a seguito di apposita richiesta scritta dal Suap che dovrà pervenire almeno sette giorni prima dall'evento autorizzato.

ARTICOLO 29

ATTIVITÀ CHE FAVORISCONO L'AGGREGAZIONE SOCIALE

1. Il Comune incoraggia e valorizza le attività di intrattenimento e di svago, promuove il corretto utilizzo del tempo libero inteso come divertimento sano e benessere psico-fisico, in quanto strumenti fondamentali di aggregazione sociale e di prevenzione della devianza sociale, soprattutto giovanile.

2. Il Comune contempera gli interessi legati alla realizzazione delle attività ricreative e alla libertà di iniziativa economica con gli interessi – parimenti meritevoli di tutela - alla tranquillità e alla serenità della vita delle persone sia nel normale svolgimento delle occupazioni sia nel riposo.

ART. 30

TUTELA DEL RIPOSO E DELLA SERENITÀ DEI CITTADINI

1. È fatto espresso divieto a chiunque, nei luoghi pubblici e privati, di disturbare la quiete pubblica con il proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere.

2. Nei limiti previsti dalla normativa vigente sull'impatto acustico, i gestori o i titolari di esercizi pubblici, in particolare di somministrazione e/o di intrattenimento e svago - anche se sotto forma di circoli privati o associazioni culturali - devono assicurare che i locali al chiuso nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale che suoni e rumori non siano udibili all'esterno oltre i limiti di accettabilità come previsto dalla L. 447/1995 e decreti attuativi e dal Piano di Zonizzazione Acustico vigente.

I titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i chioschi di spiaggia, che effettuano attività di trattenimento e svago utilizzando fonti di emissione sonora poste all'esterno del locale ovvero installate all'interno dei locali ma che non hanno la possibilità di adottare chiusure o schermature permanenti, fissi o mobili, per il contenimento delle emissioni sonore possono ottenere deroga sino a un massimo delle ore 2:00 dopo la mezzanotte allorché si

dotino di apparecchiature in grado di contenere le emissioni sonore entro i limiti stabiliti dalle normative vigenti. La deroga potrà essere ottenuta previa apposita autorizzazione comunale.

La suddetta deroga potrà essere rilasciata solo per i giorni di venerdì e sabato per il periodo estivo.

3. Sono vietate tutte le emissioni rumorose nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tali da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, attraverso schiamazzi o l'uso ad eccessivo volume di impianti musicali o televisivi.

4. Fatte salve le attività di spettacolo e/o manifestazioni temporanee - che necessitano di specifiche autorizzazioni - nelle piazze, strade o altri spazi pubblici è fatto divieto a chiunque l'utilizzo di strumenti di amplificazione, comunque alimentati, e l'utilizzo di strumenti di percussione.

Questa disposizione si attua anche alla disciplina dell'Arte di Strada, fermo restando la possibilità di prevedere nel Regolamento per l'Arte di Strada nella Città di Agrigento specifiche aree dove consentire l'utilizzo di amplificatori e/o percussioni.

5. Fermo restando quanto previsto dal vigente Codice della Strada, l'emissione sonora generata da strumenti a bordo di veicoli non deve propagarsi, al di fuori dell'abitacolo dei veicoli stessi, oltre i limiti sonori massimi previsti dall'art. 350 del Regolamento di Attuazione del C.d.S.

6. Le limitazioni di orario previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico per le manifestazioni aperte al pubblico non si applicano agli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale, direttamente o tramite il supporto di organizzazioni private, in occasione della festività del Capodanno.

7. Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente articolo sono punite mediante l'applicazione, nella misura massima, della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D.Lgs n.267/00. Ai sensi dell'art 16, comma 2 della Legge n.689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

ART.31

CONSUMO, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA AL DETTAGLIO O PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE, SUPERALCOLICHE, O COMUNQUE DETENUTE IN CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE.

1. È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai laboratori di produzione artigianale di alimenti autorizzati alla vendita per asporto e ai pubblici esercizi, di vendere per asporto, anche attraverso apparecchi automatici, qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 24:00 alle ore 6:00
2. È fatto, altresì, divieto agli esercizi commerciali di vicinato, alle media e grandi strutture, di vendere bevande alcoliche e superalcoliche da asporto dalle ore 24:00 alle ore 6:00.
3. È inoltre, posto divieto agli esercizi pubblici, compresi gli esercizi ove si svolgono con qualsiasi modalità spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, circoli privati, di somministrare e vendere alcolici dalle ore 2:00 alle ore 6:00.
4. Dalle ore 24.00 alle ore 7.00 nelle strade pubbliche o aperte al pubblico è altresì vietato il consumo di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro e lattine.
5. Nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico, fatta salva la facoltà del Sindaco di applicare le misure di cui all'art. 3, comma 16, della L. 15 luglio 2009, n. 94, in presenza di una prima violazione di norme di legge o di regolamenti accertata dagli organi di Polizia, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative, è formulato al trasgressore un atto di diffida a non reiterare ulteriormente l'occupazione abusiva di suolo pubblico, con l'avvertenza che, in caso contrario, sarà disposta, senza ulteriore avviso, la sospensione dell'attività per un periodo di 3 (tre) giorni, ai sensi dell'art. 6 della L. 25 marzo 1997, n. 77. Per ogni successiva ripetizione dell'infrazione a carico dello stesso soggetto, nei 12 (dodici) mesi dalla data del primo accertamento, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative, è disposta la sanzione della sospensione dell'attività

mediante la chiusura per giorni 3 (tre), ai sensi dell'art. 6 della L. 25 marzo 1997, n. 77.

È facoltà del Sindaco, previa istruttoria posta in essere dal servizio competente, applicare l'art. 3, comma 16, della L. 15 luglio 2009, n. 94, anche nel caso di mancata adozione di provvedimenti finalizzati alla pulizia dello spazio antistante il proprio esercizio. In particolare, qualora si tratti di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa a cura dell'ufficio accertatore al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 36, ult. co. del DPR 29 settembre 1973 n. 600.

6. Le violazioni alle prescrizioni contenute al comma 1) del presente articolo sono punite con l'applicazione, nella misura massima, della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D. Lgs n. 267/00. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della L. n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.
 7. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 2) e 3) sono punite ai sensi e per gli effetti del D.L 3 agosto 2007, n. 117 (convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, così come modificato dall'art. 54 della L. 29 luglio 2010, n. 120).
 10. Le violazioni alle prescrizioni contenute al comma 4) sono punite ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.
 - 11.
8. Nelle aree di cui all'Allegato 1, il Sindaco al fine di superare specifiche e ben localizzate situazioni in cui si determini una esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, con propria ordinanza non contingibile e urgente di cui al comma 7 bis del citato art. 50, può disciplinare, relativamente agli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, esclusi i pubblici esercizi di somministrazione relativamente al servizio ai tavoli, l'orario di chiusura, consentendo la riapertura delle attività, non prima delle ore 5.00 del mattino. In ogni caso, sono consentiti

30 (trenta) minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti e interni al locale stesso.

9. L'ordinanza di cui al precedente comma può essere adottata, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per un periodo, rinnovabile, non superiore a 30 (trenta) giorni e per determinate zone delle città - incluse nelle aree di cui all'Allegato 1 - per le quali risulti, sulla base di relazioni della Polizia Locale o di altri elementi istruttori un afflusso particolarmente rilevante di persone nelle ore notturne, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o, comunque, da fenomeni di aggregazione notturna, che compromettano o rischino di compromettere i valori o gli interessi di cui al comma precedente.
10. Prima del termine di ciascun periodo di vigenza, gli uffici dell'amministrazione rinnovano l'istruttoria ai fini della decisione in merito alla adozione di un'ulteriore ordinanza per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni.
11. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per 2 (due) volte in 12 (dodici) mesi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 32

INIZIATIVE A TUTELA DEI LUOGHI DI INTERESSE TURISTICO O CULTURALE

1. In periodi di ricorrenze storiche, culturali, religiose o civili e comunque tradizionale in luoghi di cui allegato "A" interessati alle stesse, da 72 ore prima non potranno svolgersi manifestazioni di altra natura a meno di conforme parere del Sindaco sentita l'autorità provinciale di P.S.

2. In ogni caso, le adiacenze delle scuole, nei periodi di attività delle stesse, non potranno essere interessate da manifestazioni diverse da quelle organizzate dalle direzioni didattiche e/o dagli studenti.

3. In ogni periodo dell'anno, ancorché nel corso di sagre, fiere, mercati, i posti di vendita ambulanti non potranno essere posizionati, fermo restando le disposizioni del codice della strada, in prossimità di incroci, accessi e uscita da parcheggi pubblici o da immobili privati, fermate dei bus, monumenti.

I trasgressori saranno altresì segnalati al Questore per valutare gli eventuali provvedimenti di competenza.

In nessun caso senza preventiva autorizzazione del sindaco potranno svolgersi cortei, processioni o manifestazioni di altra natura che impediscano anche momentaneamente l'accesso a luoghi di interesse turistico o culturale.

ART. 33

Articolo cassato

ART. 34

ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ DI CUSTODIA DI VEICOLI E SUA FRUIZIONE.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, se la violazione è commessa nelle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, nonché nelle aree urbane individuate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, in L. n. 48/2017.

2. I soggetti autorizzati allo svolgimento di autorimessa che favoriscono la sistemazione dei veicoli in sosta sulla pubblica via nei pressi del luogo di esercizio della propria attività sono puniti con la misura massima della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/00. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 689/1981, per la predetta violazione, l'importo del pagamento

in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) della sanzione prevista.

3. È vietato intralciare il traffico svolgendo l'attività di procacciatore di clienti per l'esercizio dell'attività di autorimessa, in prossimità della stessa, nonché durante le operazioni che facilitano l'ingresso o l'uscita dei veicoli dalla suddetta. La violazione al presente comma è punita con la misura massima della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/00. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 689/1981, per la predetta violazione, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

ART. 35

DISPOSIZIONI CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

E' vietato:

1. condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti idonei alla raccolta e al corretto conferimento dei loro escrementi, ovvero omettendo di raccogliere le deiezioni solide qualora vengano depositate in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso. La disposizione non si applica ai non vedenti accompagnati da cani guida;
2. condurre cani con collare a strozzo, elettrici o con segnali sonori, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere, soccorso o per ragioni di sicurezza o tutela dell'incolumità pubblica o in caso di altra necessità.

Le violazioni sono punite con l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D. Lgs. n.267/2000, nella misura massima ivi prevista. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della L. n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

ART. 36

ULTERIORI MISURE DI TUTELA

1. È fatto, altresì, espresso divieto di:
 - a. far cadere o gettare mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare su aree pubbliche o aperte al pubblico, utilizzando a tale scopo gli appositi cestini gettacarte predisposti dal Comune in numero adeguato ai bisogni dei cittadini;
 - b. utilizzare lanterne volanti alimentate da fiamma;
 - c. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere.
2. Le violazioni alla presente disposizione sono punite a nonna dell'art. 18 del presente Regolamento.
3. Le inosservanze di cui al comma 1, lett. a), se commesse su spiagge, scogliere o aree ad esse prospicienti, nonché in mare, sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis del D. Lgs n. 267/2000, da individuarsi nella misura massima prevista al tempo della violazione. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della L. n. 689/1981 l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

ART.37

TUTELA DELLE AREE E DEI BENI STORICI, ARTISTICI, MONUMENTALI E DEI LUOGHI DI CULTO

1. Le aree e i siti di interesse storico, archeologico, artistico, culturale, come descritti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, nella specie: musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi territoriali, nonché gli archivi delle biblioteche - ad eccezione dei luoghi di cui all'art. 47, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 -, risultano di prioritario interesse e di tutela da parte dell'Amministrazione

comunale, poiché destinati alla fruizione estetica delle prospettive monumentali e architettoniche ivi esistenti.

2. Per tali motivi, è vietata qualsiasi condotta ostativa alla fruibilità del patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale o che ne alteri, in qualche maniera, lo stato di conservazione.
3. Al pari, è fatto espresso divieto di compromettere in qualsiasi maniera, anche con manifesti, cartelli, scritte e ogni altro strumento non autorizzato, il patrimonio artistico, storico e monumentale della città, le aree riconosciute di interesse archeologico, le chiese e ogni altro luogo di culto.
4. È vietato assumere comportamenti generalmente irrispettosi del valore culturale riconosciuto dalla comunità dei monumenti, come sdraiarsi, ovvero stazionare, anche occasionalmente o temporaneamente, consumando cibi e/o bevande, ove presenti sui sagrati dei luoghi di culto, dei monumenti e in prossimità di palazzi ed edifici di interesse artistico-monumentale.
5. Nei siti di pregio (che saranno eventualmente e successivamente individuati con delibera di Giunta) è fatto divieto di:
 - a. attività ludiche (es. gioco del pallone) che generano disturbo alla sicurezza urbana e alla quiete pubblica nonché potenzialmente pregiudizievoli per la tutela del patrimonio artistico (pavimentazione, facciate di edifici);
 - b. accesso e transito a qualsiasi veicolo (ivi inclusi velocipedi), fatti salvi mezzi mobili autorizzati e quelli abilitati al trasporto di soggetti diversamente abili;
 - c. accesso e transito a qualsiasi acceleratore di andatura (tra cui pattini e monopattini);
 - d. accesso e transito a mezzi e/o carrelli per il trasporto di merci di peso non superiore ai 200 kg per mq non dotati di gomme pneumatiche;
 - e. accesso e transito a mezzi o attrezzature che possono arrecare danni, per le loro caratteristiche o il loro peso, alla pavimentazione;

- f. utilizzo di sostanze che possa arrecare danni alle superfici;
 - g. sistemazione di arredi non muniti di idonei piedi gommati.
6. Le inosservanze al precedente comma 5 - eccezion fatta per la fattispecie di cui alla lett. a), per la quale si applica la sanzione prevista dall'art. 18 del presente Regolamento - sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis del DLgs n. 267/2000, da individuarsi nella misura massima prevista al tempo della violazione e ai sensi dell'art.16, comma 2, della L. n. 689/1981 l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.
7. All'interno dei beni monumentali e delle loro pertinenze interdette al traffico veicolare è vietata la sosta di veicoli, fatta eccezione per il carico e lo scarico di merci per il tempo strettamente necessario, o per altre ipotesi oggetto di specifica autorizzazione. I comportamenti contrari a tale previsione sono puniti con la sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/00 nella misura massima ivi prevista. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della L. n. 689/1981, per le predette violazioni l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

ART. 38

MISURE A TUTELA DEL DECORO E DELLA SICUREZZA URBANA DI PARTICOLARI LUOGHI

1. Chiunque ponga in essere condotte, in particolare: ubriachezza; atti contrari alla pubblica decenza; esercizio abusivo del commercio o del parcheggio abusivo, che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle aree interne delle Infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, è soggetto all'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto nelle forme e con le modalità previste dalla normativa indicata dall'art. 9 del d.l. n. 14/2017, convertito con modificazioni in legge n. 48/2017.

2. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto, altresì, nei confronti di chi commette le suddette violazioni nelle aree individuate nell'Allegato 1 del presente Regolamento.

ART. 39

OBBLIGHI DI PULIZIA.

1. Gli esercenti sono tenuti alla pulizia degli spazi pubblici antistanti l'esercizio commerciale e il suolo pubblico eventualmente occupato, per un raggio non inferiore a due metri. Gli stessi provvedono, pertanto, al mantenimento della pulizia e dell'ordine sia durante l'orario di apertura, sia mediante un servizio di pulizia aggiuntiva, subito dopo le operazioni di carico e di scarico di merci e subito dopo l'orario di chiusura.
2. Gli esercenti conferiscono i rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'attività commerciale e artigianale nel rispetto delle specifiche disposizioni comunali emanate in materia.
3. I gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, circoli, associazioni e assimilati, sono tenuti a predisporre contenitori differenziati per il pubblico ed a conferire i rifiuti in forma differenziata. A tal fine, sono tenuti a prevedere idonei spazi interni per allocare le attrezzature destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti.
4. I gestori degli stabilimenti balneari sono tenuti alla pulizia di uno spazio ai due lati dello stabilimento della superficie pari alla metà dello spazio occupato.
5. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo determina l'applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura massima prevista, di cui all'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/2000. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

ART. 40

PROVVEDIMENTI DI RIPRISTINO O RIMOZIONE DELLE OPERE

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del Regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione, di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, sia stato modificato lo stato dei luoghi, l'accertamento della relativa violazione consente l'attivazione del procedimento preordinato affinché l'Ufficio competente ordini al trasgressore e/o al responsabile il ripristino del precedente stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, il Comune, valutati gli interessi pubblici coinvolti, può procedere in loro danno. I trasgressori sono tenuti al rimborso al Comune di tutte le spese occorse.

ART. 41

VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti e ufficiali del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto delle loro funzioni e delle qualità ad essi attribuite.
2. Gli agenti e gli ufficiali del Corpo di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, nonché nell'ambito delle qualità ad essi attribuite, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, Corpi od Organi di polizia statale.

ART. 42

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ACCESSORIE

4. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, per le quali non è indicata una specifica sanzione, sono punite, ai sensi degli artt. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e 16, comma 1, della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L'accertamento di ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e di ogni abuso di atto di concessione, di autorizzazione o di segnalazione certificata di inizio attività consente di ordinare al trasgressore e/o al responsabile l'interruzione immediata del fatto illecito o dell'attività abusiva e di effettuare la segnalazione al Servizio competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori e/o di revoca.
6. La ripetizione, nel periodo di 12 (dodici) mesi, dalla data del primo accertamento, della violazione dei precetti di cui agli articoli del presente Regolamento può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dagli artt. 9 e 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) ai fini della sospensione o della revoca dell'autorizzazione o dell'atto equivalente.
7. In particolare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), per "abuso del titolo" (autorizzazione o regime autorizzatorio formatosi per segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A.), s'intende non solo l'uso del titolo per scopi diversi da quelli per i quali è previsto, ma anche la mera violazione delle modalità di svolgimento del

servizio autorizzato, in dispregio delle prescrizioni contenute nella legislazione vigente e nelle altre fonti sub primarie, relativamente a:

8. vendita di alcolici a minori di 18 anni (L. n. 125/2001 e s.m.i.);
9. vendita/somministrazione di alcolici a minori di 16 anni (art. 689 c.p.);
10. esercizi pubblici muniti di licenza ex art. 86 TULPS e locali di spettacolo/intrattenimento che vendono o somministrano bevande alcoliche o superalcoliche dopo le ore 3:00 (d.l. n. 117/2007, come convertito dalla L. n. 160/2007);
11. casi di violazione della normativa vigente sull'impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1995, decreti attuativi e Piano Zonizzazione Acustico vigente;
12. In presenza di una prima recidiva della violazione di legge o di regolamenti, accertata dagli organi di Polizia, che si configura come "abuso del titolo" ai sensi dei precedenti commi, l'ufficio competente al rilascio del titolo, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative e, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, dispone la sanzione della sospensione dell'attività a 7 (sette) giorni, alla seconda recidiva dispone la sanzione della sospensione dell'attività a 30 (trenta) giorni, alla terza recidiva dispone la sanzione della revoca del titolo.

ART. 43

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardano leggi, regolamenti o disposizioni altrimenti sanzionate, sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il procedimento sanzionatorio e quello relativo all'opposizione trova regolamentazione specifica nella L. 689/81.
3. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività o un comportamento illecito o la rimessa in pristino dei luoghi, deve esserne fatta espressa menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento.

5. Quando il trasgressore si rifiuti o non esegua l'obbligo imposto in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale emetterà formale ordinanza per il ripristino dei luoghi o delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere. Decorso inutilmente tale termine, si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e si provvederà d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. L'Amministrazione provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere di ripristino quando l'intervento preveda una qualificazione tecnica e professionale specifica in conformità con la normativa vigente. Le spese sostenute per l'esecuzione sono sempre a carico del trasgressore.

6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, qualora alla violazione di norme del presente Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, oltre a corrispondere la sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà.

ART. 44

ABROGAZIONE DI NORME

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e le ordinanze emanate dal Comune, che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.

2. Si intendono automaticamente abrogate le disposizioni del presente Regolamento incompatibili e contrastanti con le normative nazionali e regionali successivamente entrate in vigore.

ART. 45

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione e dopo la pubblicazione nei termini di legge.

Allegato "A"

MUSEI: - Museo Archeologico regionale Pietro Griffo - Mudia Museo Diocesano Agrigento - Museo Civico Santo Spirito - Gems Museum - Biblioteca Museo Regionale Luigi Pirandello.

COMPLESSI MONUMENTALI E LUOGHI DI CULTURA: Parco Archeologico della Valle dei Templi - Monastero Santo Spirito - Pinacoteca Palazzo Filippini - Chiesa San Lorenzo detta del Purgatorio - Chiesa sconsacrata San Pietro.

CHIESE: Cattedrale San Gerlando - Santa Maria dei Greci - Sant'Alfonso Itria - Basilica Immacolata - Santuario di San Calogero - San Domenico e annesso convento Domenicano sede del Comune e del Teatro Pirandello.

AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO: Parco Addolorata - Villa del Sole - Villa Bonfiglio - Villa Lizzi - Belvedere San Leone.

VIE E PIAZZE: Lungomare Falcone Borsellino - Piazzale Caratozzolo - Viale Dune - Piazza Don Minzoni - Piazza Vittorio Emanuele - Piazza Marconi - P.le Aldo Moro - Via Gioeni - Via Atenea - Piazza Pirandello - Viale della Vittoria - Via Empedocle - Via Mazzini.

PLESSI SCOLASTICI: Istituto comprensivo Garibaldi: Plesso Garibaldi - Plesso Lauricella - Plesso Pirandello - Istituto comprensivo Esseneto: Plesso Esseneto - Plesso Castagnolo - Istituto comprensivo Anna Frank: Plesso Quadrivio - Plesso Mazzini - Plesso Carpi - Plesso Anna Frank - Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini - Plesso S. Chiara - Plesso De Cosmi - Plesso Federico II - Plesso Loris Malaguzzi - Plesso Nuova Manhattan - Plesso Margherita Hack - Plesso Montessori - Istituto comprensivo Di Giovanni: Plesso Agazzi - Plesso Quasimodo - Plesso Monserrato - Plesso Scurpiddu - Plesso Di Giovanni - Plesso Trupia - Plesso Fava - Plesso Don Bosco - Istituto comprensivo Fontanelle: Plesso Collodi - Plesso Verga - plesso Kolbe - Plesso V. Reale - Plesso Matteotti - Plesso Tortorelle - Liceo scientifico Leonardo - Liceo Classico Empedocle - Liceo scientifico E. Majorana - Liceo sociopsicopedagogico Politi - Istituto tecnico commerciale Foderà - Istituto tecnico commerciale L. Sciascia - Istituto tecnico per geometri F. Brunelleschi - - I.P.S.C.E.O.A. N. Gallo.

ALTRO

Ospedale San Giovanni di Dio